

DISCIPLINARE DELLA PROVA DI TIRO

(allegato 1 al disciplinare per la caccia di selezione dell'ATCRC1)

Articolo 1 (Scopo)

La prova periodica della precisione di tiro per cacciatori di selezione è finalizzata ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali.

Articolo 2 (Competenza e attestazione)

L'attestato di partecipazione a prova di tiro è rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 "(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)".

Articolo 3 (Funzione)

La prova di tiro è predisposta per certificare una sessione di prova di tiro con l'arma e con il cannocchiale di puntamento utilizzato per l'attività venatoria; a tal fine l'attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell'arma utilizzata nella prova, la marca, il modello e gli ingrandimenti del cannocchiale da puntamento.

Articolo 4 (Svolgimento della prova)

Per la caccia di selezione al cinghiale la prova di tiro consiste in 5 tiri con appoggio verso un bersaglio del diametro di 15 centimetri (vedi allegato) posto a 100 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all'interno di detto bersaglio.

Articolo 5 (Periodo di validità)

L'attestato di partecipazione alla prova di tiro deve essere consegnato all'ATC RC1 all'inizio del periodo di vigenza del piano e ha durata pari al piano stesso. È fatto obbligo a ciascun cacciatore di selezione di rinnovare la prova di tiro all'inizio di ogni annualità di intervento a pena di esclusione dal piano di selezione.